



COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 26 DEL 24-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
CAROLI MATTIA	X	
SPREAFICO FRANCO	X	
GAMBIRASIO SIMONE		X
MILANI SAULO	X	
PIAZZI PAOLO	X	

Componente	Presente	Assente
ROSA MICAELA		X
MANGIONE ANDREA	X	
PREVITALI PIER	X	
ANSELMO LOSA	X	
FABRIZIO MORREALE		X
GIUSEPPE		

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il dott. EMANUELA SEGHIZZI, Segretario Comunale.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 1

Relaziona il ragioniere Aliverti

Precisa che per il corrente anno è possibile confermare le tariffe TARI del 2019 anche per il 2020 e approvare successivamente il piano finanziario. Questo anche in previsione delle modifiche del sistema di tariffazione previsto da ARERA.

Cambia completamente il sistema tariffario.

Sono state previste delle diminuzioni della TARI per l'emergenza covid, riguardo alle imprese risulta complicato capire chi effettivamente è stato chiuso o aperto, per far fronte a questo problema si provvederà a fare autocertificare alle imprese il periodo di chiusura per poter applicare la riduzione. Le scadenze sono state fissate al 30 settembre 2020 e al 1° febbraio 2021 per le due rate ed al 30 novembre 2020 per il versamento in un'unica soluzione.

Successivamente si procederà ad approvare a un nuovo regolamento comunale nel quale si inseriranno le riduzioni previste dal comune in via ordinaria, una volta superate le variazioni determinate dall'emergenza covid.

Le tariffe quindi restano quelle dell'anno scorso con l'accorpamento delle categorie 8e 9 in un'unica categoria.

Il consigliere Previtali rileva che il ragioniere ha già risposto alle domande in particolare rispetto al regolamento e alle riduzioni previste fuori dalle eccezioni del covid.

Il ragioniere spiega che ARERA dovrà validare i piani finanziari a differenza di quanto succede ora, pertanto è importante avere più tempo per redigere il piano.

A Losa non è chiara la procedura, visto che le persone che hanno diritto alla riduzione devono fare la domanda entro il 31 ottobre, mentre la prima rata scade a settembre. Tale gestione è incongruente, chiede anche quale informazione sarà data alle aziende.

Il ragioniere Aliverti spiega che l'ufficio ha tutte la mail quindi le Aziende saranno contattate, questo circa l'informativa. Mentre sulla prassi spiega che poiché le aziende pagano in due rate, la prima rata scadente al 30 settembre sarà pagata intera, mentre pagheranno ridotta la seconda, sulla base delle richieste e delle autocertificazioni pervenute entro il termine.

Il consigliere Previtali rileva un errore nel testo della bozza di delibera: è scritto istante anzichè istanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ✓ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

✓ vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018 – 2021";

Visto, in particolare, l'allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 – 2021;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ✓ determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Visto la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei servizi rifiuti 2018 – 2021*"

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Atteso che:

✓ le straordinarie misure di contenimento del contagio COVID 19 adottate, a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020 causando un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

✓ il servizio di gestione dei rifiuti è stato condizionato dalle suddette misure emergenziali sotto vari aspetti (calo della produzione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, sospensione del servizio di pulizia occasionale di eventi / manifestazioni, fiere e mercati, incremento dei costi per l'adozione di misure di sicurezza per gli addetti al servizio, ecc...), con la conseguenza che i costi di svolgimento del servizio vanno sostanzialmente rivisti alla luce di una serie di nuovi elementi non ancora definibili sul piano economico e che potranno essere puntualmente tarati solo nella seconda metà del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 8 febbraio 2019, riservandosi di approvare il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020 entro il 31/12/2020, con riserva di ripartire l'eventuale

conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a partire dall'anno 2021, in modo da valorizzare ogni possibile risparmio di spesa che rientrerà nel corrente esercizio finanziario e di non appesantire, nell'anno 2020, né le tariffe TARI, né il bilancio dell'ente, già condizionato da un importante ridimensionamento delle entrate come conseguenza dell'emergenza da COVID 19;

Tenuto conto che il DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 all'art. 58 quinquies, ha approvato una modifica alle categorie di tariffazione ai fini TARI riportate nel DPR 158/99. In particolare, trasferisce gli studi professionali classificati nella categoria 8, alla categoria 9, unitamente alle già presenti banche ed istituti di credito;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa, definite "riduzioni atipiche";

Preso atto che la copertura delle suddette "riduzioni atipiche" deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista la nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce "la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da COVID 19";

Atteso che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e che pertanto potranno accedere alle riduzioni della tassa, si farà riferimento ai codici ATECO delle attività produttive e commerciali, come indicati nelle misure di chiusura disposte dal governo con i seguenti D.P.C.M 08 marzo 2020, D.P.C.M 09 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.P.C.M. 25 marzo 2020;

Ritenuto pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto di individuare i seguenti criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi applicando una riduzione del 25% su base annua sia della quota fissa che della quota variabile del tributo TARI anno 2020;

Valutato di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito presentazione di apposita istanza - entro il 30/10/2020 - in cui autocertificano il periodo di chiusura dell'attività e indicano il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà predisposto dal Servizio tributi, messo a disposizione sul sito istituzionale, firmata dal legale rappresentante e corredata da documento di identità presentata al Comune (a mezzo PEC o direttamente all'Ufficio Tributi Comunale). Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 30/10/2020.

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato a), al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ricordato che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento relative all'anno 2020:

prima rata	scadenza	30.09.2020;
seconda rata	scadenza	01.02.2021;
versamento in unica soluzione		30.11.2020

Considerato che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che la Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), differendo il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020 al 31 luglio 2020;

Preso atto che le deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere

trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15 – ter, del D.L. n. 201/2011;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2020;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di procedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020, con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 8 febbraio 2019, riportate nell'allegato a) della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

4. Di trasferire, gli studi professionali attualmente classificati 8, alla categoria 9, unitamente alle già presenti "banche ed istituti di credito" in applicazione dell'art. 58 quinquies del decreto – leggi 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157

5. Di fissare le seguenti rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI:

prima rata	scadenza	30.09.2020;
seconda rata	scadenza	01.02.2021;
versamento in unica soluzione		30.11.2020

6. Di concedere la riduzione tariffaria del 25%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, per le utenze non domestiche che hanno osservato un periodo di chiusura a seguito DPCM e ordinanze dell'emergenza COVID – 19;

7. Di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito presentazione di apposita istanza - entro il 30/10/2020 – in cui autocertificano il periodo di chiusura dell'attività e indicano il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà predisposto dal Servizio tributi, messo a disposizione sul sito istituzionale, firmata dal legale rappresentante e corredata da documento di identità presentata al Comune (a mezzo PEC o direttamente all'Ufficio Tributi Comunale). Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 30/10/2020;

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informativo dello stesso Ministero;

9. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 17-07-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 21 del 17-07-2020

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 17-07-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 21 del 17-07-2020

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del 24-07-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 07-08-2020 al 22-08-2020 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 07-08-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

a) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,468	35,64
2 componenti	0,547	83,17
3 componenti	0,602	106,93
4 componenti	0,647	130,69
5 componenti	0,692	172,27
6 o più componenti	0,725	201,98

b) Utenze non domestiche

Categoria di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,337	0,415
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,705	0,880
Stabilimenti balneari	0,400	0,497
Esposizioni, autosaloni	0,316	0,399
Alberghi con ristorante	1,126	1,404
Alberghi senza ristorante	0,842	1,047
Case di cura e riposo	1,000	1,249
Uffici, agenzie	1,052	1,312
Banche, istituti di credito studi professionali	0,579	0,719
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,915	1,136
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,126	1,406
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,758	0,943
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,968	1,206
Attività industriali con capannoni di produzione	0,452	0,559
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,579	0,719
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,093	6,339
Bar, caffè, pasticceria	3,830	4,765
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,852	2,306
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,620	2,012
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,377	7,944
Discoteche, night-club	1,094	1,368

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%